

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 3698/93 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1993

relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3953/92 (*) ha definito il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

considerando che è opportuno mantenere tali disposizioni in vigore, fatti salvi le modifiche di natura redazionale e adeguamento degli allegati;

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia, sottoscritto a Lussemburgo il 5 aprile 1993, che definisce in particolare il regime degli scambi commerciali tra la Comunità e la Slovenia, prevede che la Comunità stabilisca un regime tariffario d'importazione per alcuni prodotti elencati all'allegato dell'accordo,

A ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le disposizioni specifiche degli articoli da 2 a 8, relative ai prodotti diversi da quelli elencati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea e all'allegato A del presente regolamento, originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di fatto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio, del 26 aprile 1993, relativo agli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) (**).

Articolo 2

I dazi doganali e i prelievi (elementi mobili) applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato B sono indicati a fronte di ciascun prodotto nel medesimo allegato.

Articolo 3

1. Le importazioni dei prodotti di cui agli allegati C I, C II, C III e C IV sono soggette, dal 1° gennaio al 31 dicembre, a massimali annuali, indicati a fronte di ciascun prodotto, al di là dei quali possono essere ripristinati, conformemente al paragrafo 2, i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

2. Non appena viene raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto, la Commissione può ripristinare mediante regolamento, fino al termine dell'anno di calendario, la riscossione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

1. Per i prodotti originari delle Repubbliche oggetto del presente regolamento, elencati all'allegato D, i dazi doganali all'importazione nella Comunità vengono ridotti alle aliquote che figurano nel suddetto allegato a fronte di ciascun prodotto.

2. Per quanto riguarda i prodotti per i quali figurano nell'allegato D contingenti tariffari annuali, il beneficio dell'aliquota ridotta viene concesso entro i limiti di questi contingenti.

(*) GU n. L 406 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(**) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.